

**REGOLAMENTO (CE) N. 327/96 DELLA COMMISSIONE**  
del 22 febbraio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94<sup>(4)</sup>, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie;

considerando che il regolamento (CE) n. 2993/94 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 132/96<sup>(6)</sup>, ha fissato l'importo degli aiuti per i prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CE) n. 2996/95 della Commissione, del 19 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esporta-

zione<sup>(7)</sup>, ha adottato la nomenclatura per le restituzioni all'esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari; che il regolamento (CE) n. 292/96 della Commissione, del 15 febbraio 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 325/96<sup>(9)</sup>, ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti; che, per tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU n. L 316 del 9. 12. 1994, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU n. L 20 del 26. 1. 1996, pag. 32.

<sup>(7)</sup> GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 31.

<sup>(8)</sup> GU n. L 38 del 16. 2. 1996, pag. 3.

<sup>(9)</sup> Vedi pagina 119 della presente Gazzetta ufficiale